

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE: APPROVAZIONE DELLA "CONVENZIONE TRA I COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO BERGAMO 4 – BERGAMO E DINTORNI AD EST PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRUBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'art. 30 del T.U.E.L. , approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato stabilisce che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

VISTO

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare l'art.14 in virtù del quale l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

VISTA

- la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, la quale stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c) secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;

VISTO

- il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 1, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo adeguatamente conto, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;

VISTO

- il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- il decreto 18 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo economico recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto 12 novembre 2011, n. 226 e s.m.i. recante il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- l'art.37, comma 2, del D.L. 22-6-2012 n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” che fa salve le disposizioni dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai sensi del medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas in conformità con l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

CONSIDERATO

- che, ai fini di un efficace e efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, gli enti sottoscrittori tutti appartenenti all’Ambito “Bergamo 4 – Bergamo e dintorni ad est” hanno, con provvedimenti adottati dai rispettivi organi

deliberanti, provveduto ad individuare il Comune di Bergamo quale stazione appaltante e controparte contrattuale;

- che l'obiettivo della Convenzione è quello di definire le forme di consultazione degli Enti Contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie nell'ambito di una cooperazione tra Enti Pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di Servizio Pubblico comune a questi ultimi, al fine di raggiungere maggiori economie di scala ed un aumento dell'efficienza operativa nell'espletamento del compito istituzionale integrato di indirizzo e controllo reale del servizio di distribuzione Gas naturale nell'interesse della comunità che essi stessi rappresentano;
- che la funzione di indirizzo e di programmazione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ben può essere svolta dai singoli Enti locali, fornendo alla stazione appaltante le informazioni sullo stato dell'impianto e sulle esigenze di sviluppo della distribuzione del gas naturale nel territorio di riferimento;
- che la presente convenzione disciplina e delega le funzioni di Stazione Appaltante e di Struttura Tecnica di Supporto, limitatamente alla fase di gara, nonché disciplina le funzioni del Comitato di Monitoraggio e delega le funzioni della Controparte Contrattuale del Contratto di servizio in fase di esecuzione del servizio.
- in data 30 maggio 2013 è stata pubblicata la deliberazione dell'AEEG 230/2013/R/GAS da cui si evince che il corrispettivo *una tantum* che compete all'ambito è di Euro 404.353,55 (quattrocentoquattromilatrecentocinquante/55);
- tale importo è stato confrontato con i costi presunti che dovranno essere sostenuti in relazione alle attività da svolgere che sono state così ripartite:
 - a) €. 404.353,55 (quattrocentoquattromilatrecentocinquante/55) per:
 1. attività tecniche ed istruttorie, consistenti in acquisizione dei dati, loro analisi, valutazione delle reti in rapporto alla proprietà, alla consistenza, allo stato di conservazione, definizione degli elementi programmatici di sviluppo del territorio di ciascun Comune nel periodo di durata dell'affidamento;
 2. valutazione del Valore di Rimborso delle reti al Gestore uscente, per la parte di proprietà, alla luce di quanto previsto dall'Art. 5 del D.M. 226/2011 e degli oneri da riconoscere ai proprietari degli impianti ai sensi dell'Art. 8, comma 4 del citato decreto;
 3. redazione delle linee guida del piano di sviluppo da porre a base di gara;
 - b) €. 159.589,11 (centocinquantanovemilacinquecentottantanove/11) per:
 4. predisposizione del bando di gara compreso l'eventuale ricorso ad advisor tecnici/e giuridico amministrativi;
 5. individuazione e costituzione della Commissione di Gara.
- le attività di cui alla lettera a), per un importo complessivo stimato di circa €. 404.353,55 , sono di competenza dei Comuni;
- le attività di cui alla lettera b), dell'importo presunto di €. 159.589,11 , sono di competenza della Stazione Appaltante;

- per quanto detto sopra, i costi delle attività previste sono compatibili con il valore del corrispettivo *una tantum* definito dalla delibera dell'AEEG 230/2013;
- il corrispettivo alla Controparte Contrattuale è definito dall'Art. 8 comma 2 del DM 226/2011 come meglio specificato nella convenzione;
- rilevato che:
 - è necessario che i Comuni facenti parte dell'Ambito Bergamo 4 – Bergamo e dintorni ad Est demandino al Comune di Bergamo il ruolo di Stazione Appaltante della gara unica e che sia adottata apposita Convenzione ex Art. 30 del TUEL;
 - il Comune di Bergamo dovrà essere delegato, inoltre, con la convenzione sopradetta, alla nomina della Commissione di Gara provvedendo al finanziamento delle somme necessarie che saranno rimborsate dal Gestore aggiudicatario della gara, mediante corresponsione della quota dell'*una tantum*;
 - *Tutto ciò premesso, considerato e rilevato.*

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) che a norma dell'Art. 2, comma 1 del D.M. 226/2011, il ruolo di Stazione Appaltante è ricoperto dal Comune di Bergamo, che opera in luogo e per conto del Comune di Azzano San Paolo ai sensi dell'Art. 2, comma 4 del D.M. 226/2011;
- 3) che viene approvata la Convenzione e relativi allegati, costituenti parte integrante del presente provvedimento, ex art. 30 del TUEL 267/2000 "Convenzione tra il Comune di Bergamo e i Comuni dell'Atem **“BERGAMO 4 – BERGAMO E DINTORNI AD EST”** per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e successiva gestione del Contratto di Servizio" regolante i rapporti fra i Comuni Concedenti e la Stazione Appaltante;
- 4) che il Comune di Bergamo è delegato alla nomina della Commissione di Gara di cui all'Art. 11 del D.M. 226/2011, secondo le modalità contenute nella "Convenzione tra i Comuni ATEM Bergamo 4 – Bergamo e dintorni ad Est per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e successiva gestione del contratto di servizio";
- 5) che le deleghe previste dalla presente deliberazione comportano l'esercizio esclusivo dei compiti e delle funzioni delegate da parte dell'Ente delegato, ivi compresa l'adozione di ogni occorrente decisione, senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi deleganti del Comune di Azzano San Paolo e con divieto di ogni duplicazione di attività;
- 6) che i costi di svolgimento delle attività delegate al Comune di Bergamo sono determinati secondo la "Convenzione tra il Comune di Bergamo, i Comuni dell'Atem "Bergamo 4 – Bergamo e dintorni ad Est" come in premessa indicato;
- 7) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.